



**CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
II^a SEZIONE**

RIUNIONE GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

- 1. Ricorso S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Giulianova/Sambenedettese del 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015) riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00.
- 2. Ricorso U.S. PISTOIESE 1921** **RESPINTO** avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Golubovic Petar seguito gara Pistoiese/Reggiana del 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 3.2.2015)
- 3. Ricorso PORDENONE CALCIO** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, avverso la sanzione dell'inibizione a tutto il 30.6.2015 inflitta al sig. Pinzin Sergio Armando seguito gara Pordenone/Feralpisalò del 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015) riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Pinzin Sergio Armando a tutto il 30.4.2015.
- 4. Ricorso FOGGIA CALCIO** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Grea Alessio seguito gara Melfi/Foggia del 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Grea Alessio a 2 giornate effettive di gara.
- 5. Ricorso FOGGIA CALCIO** **RESPINTO** avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Potenza Alessandro seguito gara Melfi/Foggia del 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

6. Ricorso Sig. Roberto DE ZERBI

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Foggia/Benevento del 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 03.02.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 1 giornata effettiva di gara.

7. Ricorso A.S. MELFI

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Gallo Salvatore seguito gara Melfi/Foggia del 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

RESPINTO